



Pratica n. **28/2020** Classificazione **9.2 Fascicolo N.45/2020**

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Dirigente titolare del Settore: Ivan Cecchini

ATTO SINDACALE N. 26 DEL 18/03/2020

OGGETTO

DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E QUALSIASI PRATICA SPORTIVA SVOLTE ALL'APERTO IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTO l'atto sindacale n.19 del 4/3/2020 “ordinanza in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'atto sindacale n.20 del 6/3/2020 “ordinanza in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”

VISTO l'atto sindacale n.21 del 12/3/2020 “Chiusura precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione, dei parchi pubblici e delle aree verdi nell'intero territorio comunale”

VISTO l'atto sindacale n.25 del 17/3/2020 “Chiusura precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione, delle casette dell'acqua sul territorio comunale”

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in modo significativo nell'ambito della provincia di Rimini per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 34 del 10.03.2020 “ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da COVID-19”.

VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14.03.2020 in tema di “ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da COVID-19”.

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed è emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongono al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere, in questa fase di emergenza già ampiamente sottoposti al gravoso carico dovuto agli afflussi .

VISTO inoltre il rapporto del comando di polizia locale dal quale emerge che su tutto il territorio comunale si riscontra un notevole flusso veicolare e pedonale tali da rendere difficili gli opportuni controlli, con il pericolo quindi di assembramenti di persone.

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti delle persone debbano essere regolamentati adottando il principio secondo il quale si deve percorrere il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale.

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini.



CONSIDERATO che la situazione di emergenza determinata dal verificarsi di casi di COVID-19 presso il ospedale cittadino, con il possibile diffondersi dell'epidemia e l'assenza di posti letto di terapia intensiva presso lo stesso nosocomio, siano tutte circostanze idonee a legittimare l'adozione del presente provvedimento contingibile urgente.

VISTO l'articolo 32 della legge numero 833 del 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il decreto legislativo 267 del 2000.

FATTI SALVI gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato da quello del 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili, previe le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:

- Comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ORDINA

1. a tutti i cittadini di osservare scrupolosamente tutte le misure di contrasto, prevenzione e contenimento alla diffusione e al contagio da coronavirus COVID-19, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, degli accertati assembramenti di persone e dell'impossibilità di mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro - in particolare:
 - 1.1. astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 - 1.2. di astenersi dall'accesso nelle aree di pertinenza delle spiagge e degli stabilimenti balneari;
 - 1.3. di astenersi dall'accesso ai mercati settimanali e al commercio ambulante, anche per la sola attività alimentare;
2. a coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza, domicilio o dimora di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;
3. il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;



1. che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Rimini;
- Presidente Provincia di Rimini;
- Direttore Generale AUSL della Romagna;
- COI – Riviera del Conca
- Comando Stazione Carabinieri di Riccione;
- Polizia Locale.

AVVERTE

- L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma di **euro 400**, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689 del 1981;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna di Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento gli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai dirigenti / responsabili dei seguenti settori e/o servizi:

- settore 2 - polizia municipale sicurezza urbana
- settore 4 - turismo, sport, cultura, eventi
- settore 5 - servizi finanziari a fare i generali risorse umane sviluppo tecnologico
- settore 6 - URP servizi demografici progetti europei biblioteca e museo del territorio
- settore 9 - Lavori Pubblici espropri demanio ambiente servizi tecnici
- settore 10 - servizi alla persona e alla famiglia socialità di quartiere
- settore 11 - urbanistica edilizia privata attività produttive SUAP e SUE

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Vice Sindaco

Segretario Comunale

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere

Presidente Consiglio Comunale

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue



Sindaco
Assessori
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA
(Documento Firmato Digitalmente)